

Bancarotta da operazioni dolose e debiti fiscali in Cassazione

La Suprema Corte delinea i confini del dissesto societario tra sistematico omesso versamento delle imposte, irrilevanza dell'illiquidità e divieto di automatismi concorsuali.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 22 Ottobre 2026 Lettura 10 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 22 Ottobre 2026: La Suprema Corte di Cassazione Penale consolida il perimetro della bancarotta impropria da operazioni dolose per mancato assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, chiarendo i limiti dell'illiquidità e del concorso dell'amministratore cessato.

Abstract (Italiano)

Abstract: La sentenza della **Cassazione Penale** n. 35490 del 6 ottobre 2026 consolida lo statuto della **bancarotta da operazioni dolose e debiti fiscali**, chiarendo che il sistematico omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali integra una consapevole linea gestionale antidoverosa idonea a determinare il fallimento dell'ente societario. La Suprema Corte ribadisce che la dedotta **crisi di liquidità** dell'impresa non esclude il dolo generico né interrompe il nesso causale, specie ove l'inadempimento si accompagni all'esposizione di costi fittizi e allo svuotamento dei rami aziendali. Al contempo, il Collegio di legittimità riafferma il rigore nell'accertamento probatorio, escludendo qualsivoglia responsabilità di posizione a carico dell'**amministratore cessato** per le condotte distrattive o di occultamento contabile materialmente realizzate dal successore o prestanome.

Abstract (English)

The Supreme Court of Cassation, in judgment no. 35490 of 6 October 2026, reinforces the legal framework governing bankruptcy arising from intentional operations and accumulated fiscal and social security liabilities. The Court establishes that the systematic and deliberate non-payment of tax charges constitutes an intentional managerial policy directly leading to corporate insolvency, irrespective of any alleged liquidity shortage. Furthermore, the ruling emphasizes that the generic intent required for the offence does not demand a specific aim to bankrupt the company, but merely

the foreseeability of insolvency stemming from wrongful business practices. Concurrently, the judgment reinforces procedural guarantees by strictly prohibiting objective liability presumptions against outgoing directors for subsequent asset dissipation or bookkeeping suppression executed by nominee successors.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Politica gestionale antidoverosa:** il sistematico inadempimento delle imposte e dei contributi configura operazione dolosa ex art. 223, co. 2, n. 2, L.Fall. qualora rappresenti una strategia di autofinanziamento abusivo atta ad accrescere irreversibilmente l'esposizione verso l'Erario.
- **Irrilevanza dell'illiquidità:** la scelta di destinare la limitata liquidità corrente al pagamento di fornitori o maestranze non elide il dolo generico, essendo sufficiente la coscienza dell'omissione e la prevedibilità del dissesto quale effetto delle sanzioni e dei gravami tributari.
- **Analiticità del quantum debitorio:** l'addebito di bancarotta per passività erariali postula la prova puntuale della reale consistenza del debito fiscale, non potendosi fondare su presunzioni generiche o su somme contestate in sede di bilancio.
- **Divieto di responsabilità di posizione:** la cessione delle quote a una testa di legno e la dismissione della carica non fondano una presunzione automatica di concorso ex art. 110 c.p. nelle distrazioni e nell'occultamento delle scritture compiuti dal subentrante.

Principio di Diritto

In tema di bancarotta fraudolenta societaria, la nozione di operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare si estende alle condotte di sistematico e consapevole omesso versamento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, dalle quali derivi il prevedibile aumento dell'esposizione debitoria verso l'Erario e il conseguente dissesto dell'impresa a cagione delle iniziative di riscossione coattiva; a tal fine, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà delle singole condotte omissive e nella prevedibilità dell'insolvenza, risultando irrilevante la situazione di contingente illiquidità aziendale addotta a giustificazione dell'impiego delle risorse per far fronte ai costi dell'attività produttiva.

01. La bancarotta da operazioni dolose e debiti fiscali: il quadro normativo e dogmatico

Con la sentenza n. 35490 del 6 ottobre 2026, la **Cassazione Penale** affronta l'articolazione dogmatica e applicativa della **bancarotta da operazioni dolose e debiti fiscali**, tracciando i confini che separano la legittima gestione della crisi dall'accumulo illecito di passività erariali. La vicenda processuale trae origine dal dissesto e dalla susseguente declaratoria di fallimento di due società a responsabilità limitata, i cui organi amministrativi avevano sistematicamente omesso di versare le imposte dirette, l'IVA e i contributi previdenziali nell'arco di plurimi esercizi finanziari. Contestualmente al metodico inadempimento verso il Fisco e gli enti di previdenza, le società avevano fatto ricorso alla contabilizzazione di fatture per costi fittizi, procedendo poi allo svuotamento dei cespiti mediante la cessione di rami d'azienda senza incamerarne il corrispettivo e disponendo infine il trasferimento delle sedi legali in luoghi privi di collegamento operativo. A fronte della condanna dei vertici aziendali per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria, il Collegio di legittimità ha esaminato i requisiti strutturali della fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, del [Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), ora trasfuso nell'art. 329 del [Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza](#)^[1].

La configurazione del reato di bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose postula una condotta antidoverosa dell'organo di gestione che si ponga in rapporto di causalità materiale con lo stato di dissesto economico-finanziario dell'ente. Nel perimetro tracciato dalla giurisprudenza di vertice, la nozione di **operazioni dolose** non coincide esclusivamente con singoli atti negoziali simulati o con manovre fraudolente istantanee, ma si estende a qualunque comportamento contrario ai doveri di fedeltà e conservazione del patrimonio sociale imposti dalla legge. Tra queste condotte assume primario rilievo la scelta di ricorrere a un sistematico **autofinanziamento illecito** a spese dell'Erario: l'amministratore che deliberatamente omette il pagamento dei tributi e delle ritenute previdenziali finisce per trattenere nell'attivo liquidità che avrebbe dovuto essere riversata allo Stato, determinando un incremento costante ed esponenziale dell'indebitamento per via dell'accumulo di more, interessi e pesanti sanzioni tributarie.

Sotto il profilo soggettivo, la Suprema Corte riafferma che il titolo di responsabilità per bancarotta impropria da operazioni dolose non esige la dimostrazione del dolo specifico diretto alla produzione del fallimento. L'elemento psicologico si sostanzia nel **dolo generico**, inteso quale coscienza e volontà delle singole condotte operative o omissive, accompagnato dalla mera **prevedibilità in concreto del dissesto** quale naturale sbocco dell'esposizione debitoria accumulata. L'imprenditore che adotta come

metodo di governo societario la sistematica evasione fiscale e contributiva non può invocare l'assenza di intento lesivo, poiché l'avvio delle ordinarie procedure di riscossione coattiva, le cartelle esattoriali e le misure cautelari reali costituiscono eventi ampiamente pronosticabili, capaci di privare l'impresa della continuità aziendale e di condurla inevitabilmente alla decozione.

La pronuncia in disamina evidenzia altresì la rilevanza delle coordinate processuali nell'estinzione del reato. Nel caso dell'amministratore cessato in epoca remota rispetto alla sentenza di fallimento, la Suprema Corte ha riscontrato il compimento del termine massimo di **prescrizione decennale** calcolato a far data dalla dichiarazione di decozione dell'8 agosto 2012, maggiorato dei periodi di sospensione processuale ex art. 157 e 161 del [Codice Penale](#). Non emergendo dagli atti elementi per un immediato proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, del [Codice di Procedura Penale](#) secondo i canoni della constatazione de visu fissati dal consesso nomofilattico di vertice, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per maturata estinzione, aprendo il vaglio sulle posizioni dei coimputati e sui requisiti probatori dell'addebito.

02. Accertamento del dissesto, quantificazione del debito tributario e coordinate temporali

2.1 — L'onere di analitica quantificazione delle passività verso l'Erario

L'affermazione della penale responsabilità dell'amministratore per bancarotta da operazioni dolose esige una ricostruzione probatoria rigorosa della reale consistenza del debito erariale e contributivo. Nella vicenda decisa dalla sentenza n. 35490 del 2026, la **Cassazione Penale** ha confermato la validità dell'accertamento condotto dai giudici di merito, i quali hanno ricostruito il volume delle passività tributarie incrociando i dati estratti dalle banche dati dell'amministrazione finanziaria con le fatture di acquisto e vendita dei fornitori. Da tale riscontro documentale è emerso che la società aveva gonfiato i costi dichiarati rispetto a quelli effettivamente fatturati dai terzi, adoperando l'evasione fiscale e contributiva non come mera reazione a temporanee difficoltà economiche, ma quale deliberata strategia volta a dissimulare l'erosione del patrimonio netto^[1].

La difesa degli imputati aveva tentato di giustificare l'omesso versamento delle imposte adducendo una grave **crisi di liquidità** aziendale, che avrebbe imposto all'organo gestorio di canalizzare i flussi finanziari disponibili verso il soddisfacimento prioritario dei dipendenti e dei fornitori strategici, al fine di

salvaguardare la continuità produttiva. La Suprema Corte ha tuttavia respinto la tesi difensiva, chiarendo che lo stato di illiquidità non elide il dolo generico né integra una causa di giustificazione, atteso che l'inadempimento metodico e prolungato dei tributi altera irreversibilmente la struttura patrimoniale dell'ente e rende ampiamente pronosticabile il tracollo economico a seguito degli inevitabili atti di riscossione dell'agente pubblico.

La rigorosa delimitazione del debito assume una portata ancor più incisiva alla luce dei principi espressi dalla coeva giurisprudenza di legittimità. Nel delitto disciplinato dall'art. 223, comma 2, n. 2, della [legge fallimentare](#), la norma penale non reprime il mero inadempimento tributario in sé considerato, ma la sua trasfusione in una consapevole linea di gestione antigiusuristica idonea a determinare il fallimento. Ne deriva che, a fronte di specifiche contestazioni contabili sollevate dalla difesa, il giudice di merito non può adagiarsi su quantificazioni forfettarie desunte dall'insinuazione al passivo, ma ha l'onere di vagliare analiticamente la composizione delle poste e la loro effettiva maturazione negli esercizi di competenza^[2].

2.2 — Prevedibilità in concreto del fallimento e fattori causali concorrenti

L'accertamento del **nesso di causalità materiale** tra la condotta omissiva e l'evento di dissesto impone di verificare se l'accumulo delle passività erariali abbia costituito la causa efficiente o concausa determinante del fallimento, escludendo automatismi presuntivi basati sulla mera consistenza quantitativa del debito. A differenza di quanto accertato nel caso deciso dalla pronuncia n. 35490 del 2026, ove le omissioni tributarie si inserivano in un piano coordinato di distrazioni e cessioni di ramo d'azienda prive di corrispettivo, la responsabilità penale **non trova applicazione** qualora la decozione sia ascrivibile a fattori esogeni sopravvenuti o a condotte gestorie interamente imputabili ad amministratori succedutisi a distanza di molti anni. Il canone del **distinguishing** impone al giudicante di verificare la tenuta della serie causale specialmente in presenza di un prolungato intervallo temporale tra l'uscita dalla carica e la dichiarazione di fallimento.

In questa prospettiva eziologica, assumono rilievo decisivo le vicende legate all'attivo patrimoniale dell'impresa, quali il tentativo di recupero di crediti commerciali incagliati o la monetizzazione delle rimanenze di magazzino. La giurisprudenza di legittimità ha infatti censurato le decisioni di merito che omettono di valutare se il mancato incasso di ingenti somme dovute da terzi abbia spiegato un'efficacia causale autonoma nell'insorgenza della crisi finanziaria, degradando il debito tributario a elemento secondario del dissesto. Sul versante dell'escussione patrimoniale per debiti fiscali d'impresa, si veda la riflessione svolta in merito alla [confisca nei reati tributari del legale](#)

[rappresentante tra sussidiarietà ed escussione dell'ente](#), ove la giurisprudenza di vertice ha ribadito il rispetto dei criteri di capienza della persona giuridica prima di attingere i cespiti dell'amministratore.

Pronuncia	Oggetto e Fattispecie	Principio di Diritto / Distinguishing	Esito del Giudizio
Cassazione Penale n. 35490/2026	Bancarotta da operazioni dolose per debiti erariali, costi fittizi e cessione di ramo d'azienda.	Sistematico omesso versamento integra operazione dolosa con dolo generico; irrilevante l'illiquidità; vietata la responsabilità di posizione per i reati del successore.	Prescrizione per l'amministratore cessato; annullamento con rinvio parziale per i coimputati.
Cassazione Penale n. 30779/2026	Accertamento del quantum debitorio verso l'Erario e dissesto dichiarato a distanza di 11 anni dalla carica.	Obbligo di verifica analitica delle passività fiscali; divieto di presunzioni sul nesso causale a fronte del lungo decorso temporale e di crediti sociali non riscossi.	Annullamento con rinvio per nuovo esame del nesso causale ed elemento soggettivo.
Cassazione Penale n. 33912/2026	Concorso omissivo dei sindaci nel delitto di bancarotta fraudolenta per omesso controllo ex art. 40 c.p.	Necessità di concreti indici di dolo anche eventuale; inammissibilità del concorso colposo in delitto doloso ex art. 113 c.p.; inapplicabilità tetti civili L. 35/2025.	Annullamento parziale senza rinvio e con rinvio sul trattamento sanzionatorio.

Il quadro probatorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità ribadisce che la **prevedibilità dell'insolvenza** deve essere apprezzata ex ante e in concreto, tenendo conto delle dimensioni economiche dell'impresa e della reversibilità della tensione finanziaria. Laddove l'omesso pagamento dei tributi si inserisca in un coerente piano di risanamento volto a soddisfare prioritariamente i crediti operativi per preservare l'avviamento e i livelli occupazionali, la condotta gestoria non può essere automaticamente assimilata a una fraudolenta dissipazione, difettando la consapevolezza di imprimere alla società una traiettoria di inevitabile decozione.

03. Concorso dell'amministratore cessato, garanzie

dei sindaci e riflessi processuali

3.1 — La cessione a prestanome e i confini della responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p.

Un profilo di primario interesse dogmatico e applicativo affrontato dalla sentenza n. 35490 del 2026 riguarda la delimitazione della **responsabilità concorsuale dell'amministratore cessato** per gli illeciti fallimentari commessi dopo la dismissione della carica. Nella prassi societaria patologica, la trasmissione delle quote e della carica a soggetti privi di attitudine o a meri prestanome rappresenta frequentemente l'epilogo di una gestione disastrosa; tuttavia, la **Cassazione Penale** ha statuito che la formale successione gestoria non autorizza alcuna presunzione di concorso dell'ex amministratore nelle distrazioni patrimoniali o nella sottrazione dei registri contabili materialmente attuate dal nuovo organo direttivo^[1].

Richiamando il principio di legalità probatoria affermato dalla nomofilachia di vertice, il Collegio di legittimità ha precisato che l'atipicità delle forme di concorso morale o materiale ex art. 110 del **Codice Penale** non si traduce in indifferenza probatoria. Il giudice di merito ha l'obbligo puntuale di motivare circa la reale partecipazione del gestore uscente alla fase ideativa o esecutiva del delitto altrui, precisando le modalità concrete con cui l'accordo criminoso si è manifestato. Poiché nella fattispecie le scritture contabili risultavano regolarmente consegnate al successore dal consulente fiscale e difettava la prova temporale sull'epoca esatta dell'ammancio dei beni sociali, la Suprema Corte ha annullato la condanna con rinvio per i reati di bancarotta per distrazione, documentale e per il delitto di cui all'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

3.2 — Posizione di garanzia degli organi di controllo e divieto di automatismi presuntivi

L'esigenza di ancorare la responsabilità penale a un riscontro soggettivo effettivo trova piena conferma nella giurisprudenza di legittimità relativa al **collegio sindacale** e agli organi di vigilanza dell'impresa. In tema di bancarotta fraudolenta societaria, i sindaci sono titolari di una posizione di garanzia disciplinata dagli artt. 2403 e seguenti del **Codice Civile**, che impone loro di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili a tutela dei creditori sociali e del mercato^[3].

Nondimeno, il concorso omissivo ex art. 40, comma secondo, del [Codice Penale](#) negli illeciti degli amministratori non può discendere dalla mera titolarità della carica o dall'inerzia nei doveri di vigilanza. L'ordinamento penale, in ossequio all'art. 113 del codice penale, non contempla la figura del concorso colposo nel delitto doloso; ne consegue che, per affermare la penale responsabilità del componente dell'organo di controllo, occorrono precisi segnali d'allarme sintomatici di una partecipazione dolosa, anche nella forma del **dolo eventuale**, consistente nella consapevole accettazione del rischio che l'omesso esercizio dei poteri impeditivi agevoli le distrazioni altrui. Sul punto, la Suprema Corte ha altresì chiarito che l'introduzione di tetti alla responsabilità civile dei sindaci ad opera della [Legge 5 marzo 2025, n. 35](#) non spiega alcuna efficacia nel giudizio penale, rimanendo espressamente esclusa per le condotte contrassegnate da dolo.

3.3 — Rilievi operativi per la difesa: onere della prova, distinzione dei ruoli e prescrizione

Sul piano della strategia processuale, le decisioni in rassegna offrono al **difensore in giudizio** coordinate difensive di primaria importanza per contrastare imputazioni cumulative di bancarotta societaria fondate su debiti fiscali. In primo luogo, grava sull'accusa l'**onere della prova** relativo all'effettiva consistenza delle passività erariali, alla consapevolezza del dissesto e al collegamento causale diretto tra l'inadempimento e il fallimento. Il difensore è chiamato a contestare tempestivamente le ricostruzioni fondate su meri saldi di cartella o su debiti maturati in annualità successive all'uscita dalla compagine sociale, richiedendo perizie contabili idonee a scorporare le sanzioni e gli interessi e a valorizzare la consistenza dei crediti rimasti insoluti.

In secondo luogo, la difesa deve articolare con puntuale specificità le **eccezioni difensive** in sede di gravame per scongiurare pronunce di inammissibilità e la conseguente formazione del giudicato progressivo. È necessario distinguere nettamente le imputazioni per operazioni dolose da quelle di distrazione patrimoniale, censurando ogni automatica estensione all'amministratore cessato di comportamenti imputabili al prestanome subentrante. Infine, riveste carattere decisivo il controllo meticoloso del decorso della **prescrizione del reato**, computando analiticamente i termini ordinari e i singoli provvedimenti di sospensione maturati nel contenzioso per ottenere la declaratoria di estinzione dell'illecito ai sensi dell'art. 129 del codice di rito.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Concorso dell'extraneus nella bancarotta: la prova del contributo (Diritto Penale)

Riesame del sequestro preventivo di beni societari: sì all'indagato (Diritto Penale)

Amministratore di fatto: frode fiscale, bancarotta e riciclaggio (Diritto Penale)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) — Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, artt. 216, 223 e 224.

[D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#) — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 329.

[Codice Penale](#) — Artt. 40, 62-bis, 81, 110, 113, 133, 157 e 161.

[Codice di Procedura Penale](#) — Artt. 129, 173 disp. att., 521, 522 e 606.

[Codice Civile](#) — Artt. 2403, 2407 e 2409-bis in tema di doveri e responsabilità del collegio sindacale.

[D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74](#) — Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, art. 10.

[Legge 5 marzo 2025, n. 35](#) — Modifiche alla disciplina della responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Penale, sentenza 6 ottobre 2026, n. 35490** — Esito: annulla senza rinvio in parte, annulla con rinvio in parte e rigetta nel resto i ricorsi. Punto: il sistematico omesso versamento delle imposte e dei contributi integra bancarotta da operazioni dolose con dolo generico, risultando irrilevante la crisi di liquidità; esclusa la responsabilità concorsuale automatica dell'amministratore cessato per le distrazioni successive.
2. **Cassazione Penale, sentenza 11 agosto 2026, n. 30779** — Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma. Punto: l'omesso versamento erariale richiede l'accertamento analitico del debito effettivo ai

fini del nesso causale e della prevedibilità in concreto del dissesto, escludendo automatismi in presenza di un lungo decorso temporale.

3. **Cassazione Penale, sentenza 18 settembre 2026, n. 33912** — Esito: annulla senza rinvio in parte, annulla con rinvio in parte e rigetta nel resto i ricorsi. Punto: la responsabilità per concorso omissivo dei sindaci nel delitto di bancarotta postula elementi sintomatici di dolo e l'effettiva incidenza causale del mancato controllo, rimanendo inconfigurabile un concorso colposo in fattispecie dolosa.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.